



Ordinanza  
sindacale

## Attività Produttive e Commercio

P.G. N.: 64343/2012

- Sottoscritta il : 15/03/2012

- Richiesta di pubblicazione

all'Albo Pretorio .



**Oggetto:** ABROGAZIONE DELL' ORDINANZA P.G. N.: 279470/2011 RELATIVA ALLA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DEGLI ESERCIZI DI VICINATO ALIMENTARE E MISTO E DEI LABORATORI ARTIGIANALI ALIMENTARI SITUATI IN VIA GIUSEPPE PETRONI

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Visti

Dati di Lavoro

### IL SINDACO

**PREMESSO** che l'innovazione legislativa introdotta dal D. Lgs. 31.03.1998, n. 114, avente ad oggetto "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59", nell'ambito della funzione amministrativa di regolazione è stata interessata, negli anni, da una serie d' interventi di semplificazione ed innovazione che si sono progressivamente risolti nella prospettiva della liberalizzazione del settore e che un analogo processo deve registrarsi in ordine all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

**TENUTO CONTO** che il legislatore, con l'introduzione dell'articolo 3 del Decreto-legge 04.07.2006, n. 223, convertito in legge con legge 04.08.2006, n. 248 e soggetto, poi, ad ulteriori successive modifiche, tra le quali l'ultima costituita dall' art. 31 del D.L. 06.12.2011, n. 201, ha introdotto alcune disposizioni dirette alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale ;

**RILEVATO**, in particolare, che è stato disposto che le attività commerciali di cui al D. Lgs n. 114/1998 e ss.mm.ii., nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza la previsione dei limiti e delle prescrizioni elencate nel primo comma dell'art. 3 sopra citato, limiti e prescrizioni tra i quali deve essere incluso anche il rispetto degli orari di apertura e di chiusura delle attività ;

**ATTESO** che l'eliminazione dei sopra citati limiti e prescrizioni, è stata ritenuta misura necessaria al fine di adeguare la disciplina nazionale ai principi previsti dall'ordinamento comunitario in tema di libera concorrenza tra operatori e pari opportunità di accesso al mercato;

**RILEVATO** che l'art. 3, comma 4, del D.L. n. 223/2006 prevede che le Regioni e gli Enti Locali adeguino i propri ordinamenti alle nuove disposizioni di legge introdotte, così come previsto, peraltro, anche dalle modifiche introdotte dall'art. 35, commi 6 e 7, del D.L. 06.07.2011, n. 98;

**VISTI** il D.L. n. 98/2011 e relativa legge di conversione ed il D.L. 201/2011 e relativa legge di conversione che, nel novellare l'articolo 3, comma 1, del D.L. 04.07.2006, n. 223 hanno eliminato l'obbligo del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale delle attività commerciali come individuate dal D. Lgs. n. 114/98 e di quelle aventi ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande ;

**RITENUTA**, pertanto, la necessità, per le motivazioni esposte, di adeguare la funzione di regolazione delle attività economiche sul territorio comunale alle nuove disposizioni di legge recate dall'art. 31 del D.L: n. 201/2011, provvedendo all'abrogazione dell'ordinanza sindacale P.G. N.: 279470/2011, in materia di orari e giorni di apertura relativi agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed dei laboratori artigianali alimentari situati in via Giuseppe Petroni ;

**RAVVISATA**, inoltre, l'opportunità, analogamente alle attività di commercio, di non prevedere l'obbligo di preventiva comunicazione al Comune degli orari prescelti dagli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande, così come disciplinato dall'art.16, comma 4, della L.R. 14/2003, per esigenze di semplificazione amministrativa e al fine di non creare disparità di trattamento tra attività imprenditoriali similari;

**VISTA** la normativa citata nelle premesse del presente atto ;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

#### **DISPONE**

- **di abrogare**, per le motivazioni espresse in narrativa, l'ordinanza sindacale P.G. N.: 279470/2011, in materia di orari e giorni di apertura relativi agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed dei laboratori artigianali alimentari situati in via Giuseppe Petroni;
- **di stabilire** che ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente atto deve ritenersi abrogata;
- **di non prevedere** l'obbligo di preventiva comunicazione al Comune degli orari prescelti dagli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande, così come disciplinato dall'art.16 comma 4 della L.R. 14/2003, per esigenze di semplificazione amministrativa e al fine di non creare disparità di trattamento tra attività imprenditoriali similari;
- **di dare atto** che permangono in capo agli esercenti in oggetto gli obblighi di osservanza e rispetto di tutte le vigenti norme di settore applicabili in materia ed in particolare quelle di sicurezza, igiene e sanità ed inquinamento acustico, nell'esercizio della propria attività, sono inoltre tenuti a rendere noto al pubblico, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante apposizione di cartelli

ben visibili;

- **di precisare** che gli accordi procedurali sottoscritti dai titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, dei laboratori artigianali alimentari ubicati nella Città di Bologna prima dell'entrata in vigore delle norme di liberalizzazione in discorso perdono la loro efficacia a far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza ;

- **di dare atto** che, ai sensi del vigente Regolamento comunale sui *dehors*, dalle ore 24,00 deve essere sospesa la somministrazione di alimenti e bevande negli spazi esterni di pertinenza ed entro le ore 01,00 deve cessare l'utilizzo dell'area occupata dai *dehors*;

- **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina .

Il presente provvedimento è efficace a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Dispone inoltre che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo .

Bologna, 15/03/2012

F.TO IL SINDACO  
Virginio Merola

**Allegati :**

**File allegati :**